



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI  
E LE AUTONOMIE

Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria  
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,  
le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano  
Servizio Attività produttive, Infrastrutture  
e Innovazione tecnologica

Cod. sito: 4.13/2018/55

CONFERENZA DELLE REGIONI  
E DELLE PROVINCE AUTONOME  
20 Mar 2019  
Prot. n. 1661/CSR

Presidenza del Consiglio dei Ministri  
DAR 0004867 P-4.37.2.13  
del 20/03/2019



22816481

Al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

- Gabinetto  
[ufficio.gabinetto@pec.mit.gov.it](mailto:ufficio.gabinetto@pec.mit.gov.it)  
- Ufficio legislativo  
[ufficio.legislativo@pec.mit.gov.it](mailto:ufficio.legislativo@pec.mit.gov.it)  
ROMA

Al Ministero dell'istruzione, dell'università e  
della ricerca

- Gabinetto  
[uffgabinetto@postacert.istruzione.it](mailto:uffgabinetto@postacert.istruzione.it)  
- Ufficio legislativo  
[uffleg@postacert.istruzione.it](mailto:uffleg@postacert.istruzione.it)  
ROMA

Al Ministero dell'economia e delle finanze

- Gabinetto  
[ufficiodigabinetto@pec.mef.gov.it](mailto:ufficiodigabinetto@pec.mef.gov.it)  
- Ufficio legislativo  
[legislativo.economia@pec.mef.gov.it](mailto:legislativo.economia@pec.mef.gov.it)  
- Dipartimento RGS  
[rgs.ragionieregionale.coordinamento@pec.mef.gov.it](mailto:rgs.ragionieregionale.coordinamento@pec.mef.gov.it)  
ROMA

Al Presidente della Conferenza dei Presidenti  
delle Regioni e delle Province autonome  
c/o CINSEDO  
[conferenza@pec.regioni.it](mailto:conferenza@pec.regioni.it)

Ai Presidenti delle Regioni e delle Province  
autonome di Trento e Bolzano  
(CSR pec lista 3)  
LORO SEDI

Alla Regione Toscana  
Capofila per materia  
[regionetoscana@postacert.toscana.it](mailto:regionetoscana@postacert.toscana.it)  
FIRENZE

Alla Regione Lazio  
Capofila per materia  
[protocollo@regione.lazio.legalmail.it](mailto:protocollo@regione.lazio.legalmail.it)  
ROMA



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI  
E LE AUTONOMIE

Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria  
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,  
le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano  
Servizio Attività produttive, Infrastrutture  
e Innovazione tecnologica

Alla Regione Campania  
Capofila per materia  
NAPOLI  
[capo.gab@pec.regione.campania.it](mailto:capo.gab@pec.regione.campania.it)  
[ufficio.roma@pec.regione.campania.it](mailto:ufficio.roma@pec.regione.campania.it)

Oggetto: Schema di Accordo relativo ai criteri di formazione dell'ispettore dei centri di controllo privati autorizzati all'effettuazione della revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, di cui all'articolo 13 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017, n. 214.

Ad esito dell'incontro tecnico, tenutosi in data 20 marzo 2019 sullo schema di Accordo indicato in oggetto, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso il nuovo testo del provvedimento, condiviso con le Regioni in riunione (All. 1).

Al fine di iscrivere il punto all'o.d.g. della prossima Seduta della Conferenza, si prega il Coordinamento tecnico interregionale competente in materia di voler inviare formalmente il proprio assenso tecnico sul nuovo schema.

Il Direttore dell'Ufficio  
Cons. Adriana Piccolo

*Cne Cetrì*  
*AP*



*Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti*

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE  
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE  
DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE  
Divisione 4

Via G. Caraci, 36 - 00157 ROMA

Presidenza del Consiglio dei Ministri

**DAR 0004863 A-4.37.2.13**  
**del 20/03/2019**



22816117

Alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome

ROMA

e.p.c. Al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Ufficio

SEDE

**Oggetto:** Schema di Accordo relativo ai criteri di formazione dell'ispettore dei centri di controllo privati autorizzati all'effettuazione della revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, di cui all'articolo 13 del decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 19 maggio 2017, n. 214.

Si trasmette il testo esaminato nella riunione tecnica del 20 marzo 2019.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dott. Ing. Sergio Dondolini)

**Deliberazione del.....**

**CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E  
LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO**

*Schema di accordo relativo ai criteri di formazione dell'ispettore dei centri di controllo privati di cui all'articolo 13 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017, n. 214, di recepimento, ai sensi dell'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, della direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014 relativa ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi.*

**LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE  
REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO**

**VISTO** l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

**VISTA** la direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014, relativa ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, recepita con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017, n. 214;

**VISTA** la legge 5 febbraio 1992, n. 122;

**VISTO** il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e, in particolare, l'articolo 9, comma 2, lettera b);

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

**VISTO** l'accordo del 12 giugno 2003 sancito tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le Regioni, le Province, i Comuni e le comunità montane, per la definizione delle modalità di organizzazione dei corsi di formazione per i responsabili tecnici delle operazioni di revisione periodica dei veicoli a motore;

**RITENUTO** necessario individuare i nuovi criteri di formazione dell'ispettore dei centri di controllo privati, di cui all'articolo 13 del richiamato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 214 del 2017;

**VISTO** il parere favorevole dei presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano.....;

**SANCISCE** l'accordo tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le Regioni, le Province, i Comuni e le comunità montane, per la definizione delle modalità di organizzazione dei corsi di formazione degli ispettori dei centri di controllo privati nei seguenti termini;

**ART. 1**

*(Finalità)*

1. Il presente accordo ha lo scopo di attuare la disciplina di formazione di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017, n. 214, limitatamente agli ispettori dei centri di controllo privati per la revisione periodica dei veicoli di competenza.

2. Le strutture del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti competenti in materia sono individuate all'articolo 3, comma 1, lettere o) e q), del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 1.

## ART. 2

*(Organizzazione dei corsi di formazione e requisiti di accesso)*

1. Le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano erogano i corsi di formazione teorico-pratici per ispettori dei centri di controllo privati per la revisione periodica dei veicoli di competenza, attraverso soggetti accreditati ovvero autorizzati dalle stesse, in conformità a quanto indicato all'articolo 13 e al relativo Allegato IV del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 214 del 2017.
2. Ai fini dell'accesso ai corsi di formazione di cui all'articolo 3, i soggetti formativi di cui al comma 1 verificano i requisiti minimi relativi alla competenza dei candidati ispettori, di cui al richiamato Allegato IV del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 214 del 2017, che comprendono:
  - a) titoli di studio;
  - b) documentazione attestante l'esperienza nelle aree riguardanti i veicoli stradali.
3. I titoli di studio, di cui al comma 2, lettera a), identificati sia in base al nuovo ordinamento della scuola secondaria di secondo grado, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, sia in base all'ordinamento universitario, sono di seguito elencati:
  - a) diploma di liceo scientifico;
  - b) diplomi quinquennali rilasciati da istituti tecnici, settore tecnologico;
  - c) laurea triennale in ingegneria meccanica;
  - d) laurea in ingegneria del vecchio ordinamento o di laurea magistrale in ingegneria;
  - e) diplomi quinquennali di maturità rilasciati dagli Istituti Professionali di Stato del settore Industria/artigianato con indirizzo Manutenzione e assistenza tecnica;
  - f) altri titoli dichiarati equipollenti nei modi di legge.
4. Ai candidati che non sono cittadini italiani si applica l'articolo 240, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 ed è richiesta una certificazione attestante il possesso della competenza nella lingua italiana almeno al livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue.
5. L'esperienza, di cui al comma 2, lettera b), consiste in periodi di tirocinio o di lavoro o ricerca, anche in combinazione tra loro, aventi ad oggetto prevalente i veicoli stradali ovvero prove tecniche, anche di natura sperimentale, svolti presso:

- a) officine di autoriparazione di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122;
  - b) centri di controllo;
  - c) aziende costruttrici di veicoli o loro impianti;
  - d) Università.
6. La durata minima temporale del periodo di cui al comma 5 è correlata al titolo di studio e si articola come segue:
    - a) complessivamente tre anni per i diplomi;
    - b) complessivamente sei mesi per le lauree.
  7. L'avvenuta esperienza deve essere dichiarata, nelle forme di cui al decreto del presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dall'azienda, o dall'ente abilitato ad operare per le tematiche di cui al comma 5, presso cui si è svolta ciascuna attività ed è dimostrata attraverso specifica documentazione atta a comprovare gli avvenuti periodi di tirocinio, lavoro o ricerca.
  8. Ai fini dell'accesso al Modulo C di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), agli ispettori qualificati ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del decreto Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 214 del 2017, non si applicano i commi 3 e 5.

### **ART. 3**

*(Formazione dell'Ispettore)*

1. I corsi di formazione teorico-pratica di cui all'articolo 2, comma 1, sono costituiti dai moduli elencati di seguito:
  - a) Modulo A teorico di durata di centoventi ore, come descritto nell'allegata tabella "modulo A";
  - b) Modulo B teorico-pratico di durata di centosettantasei ore, come descritto nell'allegata tabella "modulo B"; la parte pratica relativa ai moduli B1 e B2, da svolgere presso un centro autorizzato o in un'officina attrezzata con apparecchiature di revisione, deve avere una durata non superiore al quindici per cento del monte ore complessivo e comprende le ore in affiancamento di cui al modulo B2.
  - c) Modulo C, teorico-pratico di durata di cinquanta ore, come descritto nell'allegata tabella "modulo C"; la parte pratica, riguarda le ore in affiancamento di cui al modulo C2.
2. La formazione a distanza, ovvero in modalità *e-learning*, non è consentita.
3. Al termine di ciascun modulo, i soggetti formativi di cui all'articolo 2, comma 1, rilasciano al candidato un attestato di frequenza e profitto, con indicazione delle assenze che non potranno superare il venti per cento delle ore previste.
4. I candidati in possesso dei titoli di studio di cui all'articolo 2, comma 3, lettera c) e d), sono esonerati dalla frequenza del modulo A.
5. Acquisito l'attestato di frequenza con profitto del modulo A, i candidati accedono alla frequenza del modulo B.
6. I candidati in possesso dell'attestato di frequenza con profitto del modulo B, possono accedere all'esame di abilitazione per i controlli tecnici per i veicoli

capaci di contenere al massimo sedici persone, compreso il conducente, o con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t.

7. Gli ispettori che hanno sostenuto con esito positivo l'esame di abilitazione di cui all'articolo 5 relativo al solo modulo B e gli ispettori qualificati ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 214 del 2017, possono accedere alla frequenza del modulo C.
8. I candidati in possesso dell'attestato di frequenza con profitto del modulo C possono accedere all'esame di abilitazione per i controlli tecnici per i veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t., secondo quanto previsto dalle vigenti normative.
9. I soggetti formativi di cui all'articolo 2, comma 1, assicurano che il corpo docente sia costituito da laureati con diploma di laurea pertinente alla materia d'insegnamento, ovvero da personale dipendente del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti abilitato alla revisione dei veicoli.

#### **ART. 4**

*(Fascicolo del candidato e dell'Ispettore)*

1. Il candidato costituisce e aggiorna il fascicolo personale destinato a contenere:
  - a. titolo di studio;
  - b. dichiarazioni e documentazioni comprovanti l'esperienza maturata;
  - c. attestati di frequenza con profitto dei moduli formativi di cui all'articolo 3.
2. L'ispettore custodisce e aggiorna il proprio fascicolo, destinato a contenere:
  - a. le abilitazioni conseguite;
  - b. gli attestati di frequenza con profitto dei corsi di aggiornamento di cui all'articolo 6.

#### **ART. 5**

*(Conclusione del processo di formazione)*

1. Il candidato ispettore, all'esito del percorso formativo di cui all'articolo 3, presenta la dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in merito alla sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 240 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, nonché domanda di accesso al relativo esame di abilitazione, al competente Organismo di Supervisione, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera q), del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 214 del 2017 e, all'uopo, allega alla domanda copia del fascicolo personale di cui all'articolo 4, comma 1.
2. L'Organismo di Supervisione, compiuta la propria istruttoria formale e riconosciuto il fascicolo completo, provvede ad ammettere il candidato ispettore al relativo esame di abilitazione.
3. L'esame verte sui contenuti dei corsi di formazione di cui all'articolo 3.
4. Il candidato che ha superato l'esame non può esercitare l'attività di ispettore di revisione in mancanza della registrazione di cui all'articolo 7.

## **ART. 6**

*(Corsi di aggiornamento della formazione)*

1. I soggetti formativi di cui all'articolo 2, comma 1, erogano i corsi di aggiornamento della formazione che l'ispettore deve seguire nella vigenza della propria attività, al fine di mantenere il titolo abilitativo.
2. Il corso di aggiornamento ha cadenza triennale e durata minima di venti ore. In ragione delle innovazioni tecniche o scientifiche, o degli aggiornamenti intervenuti nelle disposizioni inerenti le revisioni, l'Autorità competente di cui all'articolo 3, comma 1, lettera o), del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 214 del 2017, può impartire indicazioni specifiche sulla cadenza di aggiornamento, sulla durata del corso e sulle materie da aggiornare.
3. L'aggiornamento ordinario verte sul contenuto teorico di cui al Modulo B in relazione all'abilitazione posseduta dall'ispettore.
4. Al termine del corso di aggiornamento i soggetti accreditati di cui all'articolo 2, comma 1, rilasciano all'ispettore un attestato di frequenza e profitto, con indicazione delle assenze che non potranno superare il dieci per cento delle ore previste e contestualmente inviano formale comunicazione all'Organismo di Supervisione competente per territorio, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera q), del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 214 del 2017.

## **ART. 7**

*(Registrazione)*

1. L'Organismo di Supervisione, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera q), del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 214 del 2017, valutato positivamente l'esame di merito, chiede all'Autorità competente di cui all'articolo 3, comma 1, lettera o), del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 214 del 2017, di provvedere alla registrazione dell'ispettore.
2. Nella registrazione sono indicate le categorie di veicoli per i quali l'ispettore è abilitato.
3. L'ispettore non può operare in assenza della registrazione o conferma della stessa.

## **ART. 8**

*(Allegati)*

1. Le allegate Tabelle "Modulo A", "Modulo B", "Modulo C", sono parte integrante del presente accordo.

## **ART. 9**

*(Disposizioni finali e transitorie)*

1. La figura del sostituto del responsabile tecnico, di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 30 aprile 2003, opera per effetto della deroga prevista dall'articolo 13-bis, comma 1, del decreto-legge 25 luglio 2018 n. 91, convertito, con

modificazioni, dalla legge 21 settembre 2018, n. 108. Prima della cessazione della deroga, con decreto dell'Autorità competente di cui all'articolo 3, comma 1, lettera o), del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 214 del 2017, è disciplinato il regime transitorio.

2. L'aggiornamento degli ispettori transitati al registro per effetto dell'articolo 13, comma 2, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 214 del 2017, decorre secondo il calendario fissato con decreto dell'Autorità competente.

# MODULO A

MATERIA	ORE
<b>MODULO A1: TECNOLOGIA DEI VEICOLI CIRCOLANTI</b>	
Principi della dinamica, principali grandezze fisiche e unità di misura in meccanica, sistemi di riferimento, forze interessate, moti dei corpi sotto sistemi di forze, lavoro ed energia, misure meccaniche, cinematica e dinamica ruota terreno, aderenza durante il moto, tecnologia dei veicoli a motore, tecnica motoristica, meccanica del pneumatico, modelli di handling, sistemi di frenatura, di sospensione, di trasmissione del moto, componentistica, dispositivi ed impianti principali, dinamica dei veicoli terrestri, avviamento e marcia, frenatura, effetti e interazioni con pneumatici, freni e sospensioni.	54
<b>MODULO A2: MATERIALI E PROPULSIONE DEI VEICOLI</b>	
Principi di Fisica tecnica, motori a combustione interna, costituzione e funzionamento, tipologie di propulsori, motori ibridi, curve di potenza e di coppia, rendimenti, cicli termodinamici, materiali e lavorazione dei materiali relativi ai veicoli stradali, tecnologia meccanica, materiali e loro caratteristiche, comportamento meccanico dei materiali, costruzioni di auto e motoveicoli.	26
<b>MODULO A3: CARATTERISTICHE ACCESSORIE DEI VEICOLI</b>	
Cenni di elettronica, diodi, transistor, dispositivi fotosensibili, circuiti integrati, integrati digitali, logiche digitali, numerazione decimale e binaria, rappresentazione esadecimale, digitalizzazione di grandezze, memorie fisiche, struttura del microcomputer, memorizzazione dei dati, dati dell'iniezione, parametri, mappatura, riprogrammazione. Impianti elettrici, macchine elettriche, misure elettriche. Componenti elettronici del veicolo: sistemi di assistenza al conducente, serbatoi a carbone attivo, controllo pressione pneumatici, sistema aria secondaria, keyless go, struttura airbags, bobina accensione, cruise control adattivo, cambio corsia e angolo cieco, sensori pioggia e crepuscolare, fari adattivi. Applicazioni IT.	40
<b>TOTALE ORE</b>	<b>120</b>

<b>MODULO B</b>	
MATERIA	ORE
<b>MODULO B 1: TECNOLOGIA AUTOMOBILISTICA</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Sistemi di frenatura</li> <li>b) Sterzo</li> <li>c) Campi visivi</li> <li>d) Installazione delle luci, impianto di illuminazione e componenti elettronici</li> <li>e) Assi, ruote e pneumatici</li> <li>f) Telaio e carrozzeria</li> <li>g) Rumori ed emissioni</li> <li>h) Requisiti aggiuntivi per veicoli speciali</li> <li>i) Sistemi IT di bordo</li> </ul>	
	74
<b>MODULO B 2: METODI DI PROVA</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Ispezioni visive sul veicolo</li> <li>b) Valutazione delle carenze</li> <li>c) Requisiti legali e amministrativi applicabili ai controlli tecnici del veicolo</li> <li>d) Requisiti legali applicabili alle condizioni dei veicoli da OMOLOGARE</li> <li>e) Metrologia applicata alla verifica periodica e metrologica delle attrezzature per le prove di revisione.</li> </ul> <p style="text-align: center;"><i>Il 20% delle ore dovrà essere svolto in affiancamento durante l'esecuzione di controlli tecnici dei veicoli presso un Centro autorizzato.</i></p>	
	70
<b>MODULO B 3: PROCEDURE AMMINISTRATIVE</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Sistemi di gestione della qualità (norme ISO)</li> <li>b) Ambiente e sicurezza nei centri di revisione</li> <li>c) Centri di Controllo: requisiti amministrativi, tecnici e di qualità del servizio.</li> <li>d) Centri di Controllo: Verifiche ispettive</li> <li>e) Applicazioni IT relative ai controlli ed all'amministrazione</li> </ul>	
	32
<b>TOTALE ORE</b>	<b>176</b>

<b>MODULO C</b>	
<b>MATERIA</b>	<b>ORE</b>
<b>MODULO C 1: TECNOLOGIA AUTOMOBILISTICA</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Sistemi di frenatura misti</li> <li>b) Sterzo</li> <li>c) Campi visivi</li> <li>d) Installazione delle luci, impianto di illuminazione e componenti elettronici</li> <li>e) Assi, ruote e pneumatici</li> <li>f) Telaio e carrozzeria</li> <li>g) Rumori ed emissioni</li> <li>h) Requisiti aggiuntivi per veicoli speciali e complessi veicolari</li> <li>i) Sistemi IT di bordo</li> </ul>	
	20
<b>MODULO C 2: METODI DI PROVA</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Ispezioni visive sul veicolo</li> <li>b) Valutazione delle carenze</li> <li>c) Requisiti legali e amministrativi applicabili ai controlli tecnici del veicolo</li> <li>d) Requisiti legali applicabili alle condizioni dei veicoli da OMOLOGARE</li> <li>e) Metrologia applicata alla verifica periodica e metrologica delle attrezzature per le prove di revisione.</li> </ul> <p><i>Il 20% delle ore dovrà essere svolto in affiancamento durante l'esecuzione di controlli tecnici dei veicoli presso un Centro autorizzato.</i></p>	
	30
<b>TOTALE ORE</b>	<b>50</b>



*Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti*

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE  
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE  
DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE  
Divisione 4

Via G. Caraci, 36 - 00157 ROMA

Alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo  
Stato, le Regioni e le Province autonome

ROMA

e p.c. Al Ministero delle Infrastrutture e dei  
Trasporti - Ufficio

SEDE

**Oggetto:** Schema di Accordo relativo ai criteri di formazione dell'ispettore dei centri di controllo privati autorizzati all'effettuazione della revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, di cui all'articolo 13 del decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 19 maggio 2017, n. 214.

Si trasmette il testo esaminato nella riunione tecnica del 20 marzo 2019.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dott. Ing. Sergio Dondolini)

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Dondolini', written over a faint circular stamp.

**Deliberazione del.....**

**CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E  
LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO**

*Schema di accordo relativo ai criteri di formazione dell'ispettore dei centri di controllo privati di cui all'articolo 13 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017, n. 214, di recepimento, ai sensi dell'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, della direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014 relativa ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi.*

**LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE  
REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO**

**VISTO** l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

**VISTA** la direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014, relativa ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, recepita con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017, n. 214;

**VISTA** la legge 5 febbraio 1992, n. 122;

**VISTO** il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e, in particolare, l'articolo 9, comma 2, lettera b);

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

**VISTO** l'accordo del 12 giugno 2003 sancito tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le Regioni, le Province, i Comuni e le comunità montane, per la definizione delle modalità di organizzazione dei corsi di formazione per i responsabili tecnici delle operazioni di revisione periodica dei veicoli a motore;

**RITENUTO** necessario individuare i nuovi criteri di formazione dell'ispettore dei centri di controllo privati, di cui all'articolo 13 del richiamato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 214 del 2017;

**VISTO** il parere favorevole dei presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano.....;

**SANCISCE** l'accordo tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le Regioni, le Province, i Comuni e le comunità montane, per la definizione delle modalità di organizzazione dei corsi di formazione degli ispettori dei centri di controllo privati nei seguenti termini;

**ART. 1**

*(Finalità)*

1. Il presente accordo ha lo scopo di attuare la disciplina di formazione di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017, n. 214, limitatamente agli ispettori dei centri di controllo privati per la revisione periodica dei veicoli di competenza.

2. Le strutture del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti competenti in materia sono individuate all'articolo 3, comma 1, lettere o) e q), del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 1.

## **ART. 2**

*(Organizzazione dei corsi di formazione e requisiti di accesso)*

1. Le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano erogano i corsi di formazione teorico-pratici per ispettori dei centri di controllo privati per la revisione periodica dei veicoli di competenza, attraverso soggetti accreditati ovvero autorizzati dalle stesse, in conformità a quanto indicato all'articolo 13 e al relativo Allegato IV del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 214 del 2017.
2. Ai fini dell'accesso ai corsi di formazione di cui all'articolo 3, i soggetti formativi di cui al comma 1 verificano i requisiti minimi relativi alla competenza dei candidati ispettori, di cui al richiamato Allegato IV del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 214 del 2017, che comprendono:
  - a) titoli di studio;
  - b) documentazione attestante l'esperienza nelle aree riguardanti i veicoli stradali.
3. I titoli di studio, di cui al comma 2, lettera a), identificati sia in base al nuovo ordinamento della scuola secondaria di secondo grado, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, sia in base all'ordinamento universitario, sono di seguito elencati:
  - a) diploma di liceo scientifico;
  - b) diplomi quinquennali rilasciati da istituti tecnici, settore tecnologico;
  - c) laurea triennale in ingegneria meccanica;
  - d) laurea in ingegneria del vecchio ordinamento o di laurea magistrale in ingegneria;
  - e) diplomi quinquennali di maturità rilasciati dagli Istituti Professionali di Stato del settore Industria/artigianato con indirizzo Manutenzione e assistenza tecnica;**
  - f) altri titoli dichiarati equipollenti nei modi di legge.**
4. Ai candidati che non sono cittadini italiani si applica l'articolo 240, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 ed è richiesta una certificazione attestante il possesso della competenza nella lingua italiana almeno al livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue.
5. L'esperienza, di cui al comma 2, lettera b), consiste in periodi di tirocinio o di lavoro o ricerca, anche in combinazione tra loro, aventi ad oggetto prevalente i veicoli stradali ovvero prove tecniche, anche di natura sperimentale, svolti presso:

- a) officine di autoriparazione di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122;
  - b) centri di controllo;
  - c) aziende costruttrici di veicoli o loro impianti;
  - d) Università.
6. La durata minima temporale del periodo di cui al comma 5 è correlata al titolo di studio e si articola come segue:
    - a) complessivamente tre anni per i diplomi;
    - b) complessivamente sei mesi per le lauree.
  7. L'avvenuta esperienza deve essere dichiarata, nelle forme di cui al decreto del presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dall'azienda, o dall'ente abilitato ad operare per le tematiche di cui al comma 5, presso cui si è svolta ciascuna attività ed è dimostrata attraverso specifica documentazione atta a comprovare gli avvenuti periodi di tirocinio, lavoro o ricerca.
  8. Ai fini dell'accesso al Modulo C di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), agli ispettori qualificati ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del decreto Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 214 del 2017, non si applicano i commi 3 e 5.

### **ART. 3**

*(Formazione dell'Ispettore)*

1. I corsi di formazione teorico-pratica di cui all'articolo 2, comma 1, sono costituiti dai moduli elencati di seguito:
  - a) Modulo A teorico di durata di centoventi ore, come descritto nell'allegata tabella "modulo A";
  - b) Modulo B teorico-pratico di durata di centosettantasei ore, come descritto nell'allegata tabella "modulo B"; la parte pratica relativa ai moduli B1 e B2, da svolgere presso un centro autorizzato o in un'officina attrezzata con apparecchiature di revisione, deve avere una durata non superiore al quindici per cento del monte ore complessivo e comprende le ore in affiancamento di cui al modulo B2.
  - c) Modulo C, teorico-pratico di durata di cinquanta ore, come descritto nell'allegata tabella "modulo C"; la parte pratica, riguarda le ore in affiancamento di cui al modulo C2.
2. La formazione a distanza, ovvero in modalità *e-learning*, non è consentita.
3. Al termine di ciascun modulo, i soggetti formativi di cui all'articolo 2, comma 1, rilasciano al candidato un attestato di frequenza e profitto, con indicazione delle assenze che non potranno superare il venti per cento delle ore previste.
4. I candidati in possesso dei titoli di studio di cui all'articolo 2, comma 3, lettera c) e d), sono esonerati dalla frequenza del modulo A.
5. Acquisito l'attestato di frequenza con profitto del modulo A, i candidati accedono alla frequenza del modulo B.
6. I candidati in possesso dell'attestato di frequenza con profitto del modulo B, possono accedere all'esame di abilitazione per i controlli tecnici per i veicoli

capaci di contenere al massimo sedici persone, compreso il conducente, o con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t.

7. Gli ispettori che hanno sostenuto con esito positivo l'esame di abilitazione di cui all'articolo 5 relativo al solo modulo B e gli ispettori qualificati ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 214 del 2017, possono accedere alla frequenza del modulo C.
8. I candidati in possesso dell'attestato di frequenza con profitto del modulo C possono accedere all'esame di abilitazione per i controlli tecnici per i veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t., secondo quanto previsto dalle vigenti normative.
9. I soggetti formativi di cui all'articolo 2, comma 1, assicurano che il corpo docente sia costituito da laureati con diploma di laurea pertinente alla materia d'insegnamento, ovvero da personale dipendente del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti abilitato alla revisione dei veicoli.

#### **ART. 4**

*(Fascicolo del candidato e dell'Ispettore)*

1. Il candidato costituisce e aggiorna il fascicolo personale destinato a contenere:
  - a. titolo di studio;
  - b. dichiarazioni e documentazioni comprovanti l'esperienza maturata;
  - c. attestati di frequenza con profitto dei moduli formativi di cui all'articolo 3.
2. L'ispettore custodisce e aggiorna il proprio fascicolo, destinato a contenere:
  - a. le abilitazioni conseguite;
  - b. gli attestati di frequenza con profitto dei corsi di aggiornamento di cui all'articolo 6.

#### **ART. 5**

*(Conclusione del processo di formazione)*

1. Il candidato ispettore, all'esito del percorso formativo di cui all'articolo 3, presenta la dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in merito alla sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 240 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, nonché domanda di accesso al relativo esame di abilitazione, al competente Organismo di Supervisione, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera q), del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 214 del 2017 e, all'uopo, allega alla domanda copia del fascicolo personale di cui all'articolo 4, comma 1.
2. L'Organismo di Supervisione, compiuta la propria istruttoria formale e riconosciuto il fascicolo completo, provvede ad ammettere il candidato ispettore al relativo esame di abilitazione.
3. L'esame verte sui contenuti dei corsi di formazione di cui all'articolo 3.
4. Il candidato che ha superato l'esame non può esercitare l'attività di ispettore di revisione in mancanza della registrazione di cui all'articolo 7.

## **ART. 6**

*(Corsi di aggiornamento della formazione)*

1. I soggetti formativi di cui all'articolo 2, comma 1, erogano i corsi di aggiornamento della formazione che l'ispettore deve seguire nella vigenza della propria attività, al fine di mantenere il titolo abilitativo.
2. Il corso di aggiornamento ha cadenza triennale e durata minima di venti ore. In ragione delle innovazioni tecniche o scientifiche, o degli aggiornamenti intervenuti nelle disposizioni inerenti le revisioni, l'Autorità competente di cui all'articolo 3, comma 1, lettera o), del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 214 del 2017, può impartire indicazioni specifiche sulla cadenza di aggiornamento, sulla durata del corso e sulle materie da aggiornare.
3. L'aggiornamento ordinario verte sul contenuto teorico di cui al Modulo B in relazione all'abilitazione posseduta dall'ispettore.
4. Al termine del corso di aggiornamento i soggetti accreditati di cui all'articolo 2, comma 1, rilasciano all'ispettore un attestato di frequenza e profitto, con indicazione delle assenze che non potranno superare il dieci per cento delle ore previste e contestualmente inviano formale comunicazione all'Organismo di Supervisione competente per territorio, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera q), del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 214 del 2017.

## **ART. 7**

*(Registrazione)*

1. L'Organismo di Supervisione, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera q), del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 214 del 2017, valutato positivamente l'esame di merito, chiede all'Autorità competente di cui all'articolo 3, comma 1, lettera o), del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 214 del 2017, di provvedere alla registrazione dell'ispettore.
2. Nella registrazione sono indicate le categorie di veicoli per i quali l'ispettore è abilitato.
3. L'ispettore non può operare in assenza della registrazione o conferma della stessa.

## **ART. 8**

*(Allegati)*

1. Le allegate Tabelle "Modulo A", "Modulo B", "Modulo C", sono parte integrante del presente accordo.

## **ART. 9**

*(Disposizioni finali e transitorie)*

1. La figura del sostituto del responsabile tecnico, di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 30 aprile 2003, opera per effetto della deroga prevista dall'articolo 13-bis, comma 1, del decreto-legge 25 luglio 2018 n. 91, convertito, con

modificazioni, dalla legge 21 settembre 2018, n. 108. Prima della cessazione della deroga, con decreto dell'Autorità competente di cui all'articolo 3, comma 1, lettera o), del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 214 del 2017, è disciplinato il regime transitorio.

2. L'aggiornamento degli ispettori transitati al registro per effetto dell'articolo 13, comma 2, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 214 del 2017, decorre secondo il calendario fissato con decreto dell'Autorità competente.

<b>MODULO A</b>	
<b>MATERIA</b>	<b>ORE</b>
<b>MODULO A1: TECNOLOGIA DEI VEICOLI CIRCOLANTI</b>	<b>54</b>
Principi della dinamica, principali grandezze fisiche e unità di misura in meccanica, sistemi di riferimento, forze interessate, moti dei corpi sotto sistemi di forze, lavoro ed energia, misure meccaniche, cinematica e dinamica ruota terreno, aderenza durante il moto, tecnologia dei veicoli a motore, tecnica motoristica, meccanica del pneumatico, modelli di handling, sistemi di frenatura, di sospensione, di trasmissione del moto, componentistica, dispositivi ed impianti principali, dinamica dei veicoli terrestri, avviamento e marcia, frenatura, effetti e interazioni con pneumatici, freni e sospensioni.	
<b>MODULO A2: MATERIALI E PROPULSIONE DEI VEICOLI</b>	<b>26</b>
Principi di Fisica tecnica, motori a combustione interna, costituzione e funzionamento, tipologie di propulsori, motori ibridi, curve di potenza e di coppia, rendimenti, cicli termodinamici, materiali e lavorazione dei materiali relativi ai veicoli stradali, tecnologia meccanica, materiali e loro caratteristiche, comportamento meccanico dei materiali, costruzioni di auto e motoveicoli.	
<b>MODULO A3: CARATTERISTICHE ACCESSORIE DEI VEICOLI</b>	<b>40</b>
Cenni di elettronica, diodi, transistor, dispositivi fotosensibili, circuiti integrati, integrati digitali, logiche digitali, numerazione decimale e binaria, rappresentazione esadecimale, digitalizzazione di grandezze, memorie fisiche, struttura del microcomputer, memorizzazione dei dati, dati dell'iniezione, parametri, mappatura, riprogrammazione. Impianti elettrici, macchine elettriche, misure elettriche. Componenti elettronici del veicolo: sistemi di assistenza al conducente, serbatoi a carbone attivo, controllo pressione pneumatici, sistema aria secondaria, keyless go, struttura airbags, bobina accensione, cruise control adattivo, cambio corsia e angolo cieco, sensori pioggia e crepuscolare, fari adattivi. Applicazioni IT.	
<b>TOTALE ORE</b>	<b>120</b>

# MODULO B

MATERIA	ORE
<b>MODULO B 1: TECNOLOGIA AUTOMOBILISTICA</b>	
a) Sistemi di frenatura b) Sterzo c) Campi visivi d) Installazione delle luci, impianto di illuminazione e componenti elettronici e) Assi, ruote e pneumatici f) Telaio e carrozzeria g) Rumori ed emissioni h) Requisiti aggiuntivi per veicoli speciali i) Sistemi IT di bordo	
	74
<b>MODULO B 2: METODI DI PROVA</b>	
a) Ispezioni visive sul veicolo b) Valutazione delle carenze c) Requisiti legali e amministrativi applicabili ai controlli tecnici del veicolo d) Requisiti legali applicabili alle condizioni dei veicoli da OMOLOGARE e) Metrologia applicata alla verifica periodica e metrologica delle attrezzature per le prove di revisione.	
<i>Il 20% delle ore dovrà essere svolto in affiancamento durante l'esecuzione di controlli tecnici dei veicoli presso un Centro autorizzato.</i>	
	70
<b>MODULO B 3: PROCEDURE AMMINISTRATIVE</b>	
a) Sistemi di gestione della qualità (norme ISO) b) Ambiente e sicurezza nei centri di revisione c) Centri di Controllo: requisiti amministrativi, tecnici e di qualità del servizio. d) Centri di Controllo: Verifiche ispettive e) Applicazioni IT relative ai controlli ed all'amministrazione	
	32
<b>TOTALE ORE</b>	<b>176</b>

# MODULO C

MATERIA	ORE
<b>MODULO C 1: TECNOLOGIA AUTOMOBILISTICA</b>	
a) Sistemi di frenatura misti b) Sterzo c) Campi visivi d) Installazione delle luci, impianto di illuminazione e componenti elettronici e) Assi, ruote e pneumatici f) Telaio e carrozzeria g) Rumori ed emissioni h) Requisiti aggiuntivi per veicoli speciali e complessi veicolari i) Sistemi IT di bordo	
	20
<b>MODULO C 2: METODI DI PROVA</b>	
a) Ispezioni visive sul veicolo b) Valutazione delle carenze c) Requisiti legali e amministrativi applicabili ai controlli tecnici del veicolo d) Requisiti legali applicabili alle condizioni dei veicoli da OMOLOGARE e) Metrologia applicata alla verifica periodica e metrologica delle attrezzature per le prove di revisione.	
<i>Il 20% delle ore dovrà essere svolto in affiancamento durante l'esecuzione di controlli tecnici dei veicoli presso un Centro autorizzato.</i>	
	30
<b>TOTALE ORE</b>	<b>50</b>